

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PUBBLICO PER UN PROGETTO DI INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA BANDA ULTRALARGA NELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA - CUP _____

(da concludersi mediante scambio di proposta e accettazione)

tra

Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.A., Società con socio unico l'Agenzia nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A., con sede legale in Roma, Via Calabria 46, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 07791571008, capitale sociale € 1.000.000,00 i.v., in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Dott. Domenico Tudini, (il "**Concedente**");

e

_____, con sede legale in _____, Via _____, _____, Codice fiscale, Partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di _____, capitale sociale € _____ i.v., in persona del _____ (il "**Beneficiario**")

(Concedente e Beneficiario di seguito anche "**Parte**" (individualmente) o "**Parti**" (congiuntamente))

PREMESSE

- (a) con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. _____ è stata indetta la procedura di selezione di un progetto di investimento per la realizzazione di una infrastruttura per la banda ultralarga nella Comunità montana della Valle Sabbia (il "**Bando**");
- (b) in data _____ è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di Infratel S.p.A. la determina di concessione del contributo;
- (c) Infratel S.p.A. ha provveduto:
 - i) alla richiesta dell'Informazione antimafia _____,

- ii) all'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva;
 - iii) alla verifica delle autodichiarazioni rese relativamente alle cause di esclusione di cui all'art. 38, lett. b) e c) presso il Ministero della Giustizia;
 - iv) alla richiesta dei certificati di regolarità fiscale presso la competente Direzione dell'Agenzia delle Entrate;
- (d) per quanto sopra il presente accordo è da intendersi concluso sotto la condizione risolutiva di cui all'art. 92, commi 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011;
- (e) l'aggiudicatario, ha provveduto a consegnare al Concedente una ____ a titolo di cauzione definitiva rilasciata da _____. fino alla concorrenza di € 00,00 (euro __/00);
- (f) le Parti, ai sensi del Bando citato, intendono disciplinare mediante la presente convenzione i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dalla concessione del contributo.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1. DEFINIZIONI

1.1. Salvo che sia diversamente disposto nella presente Convenzione ovvero negli Allegati, i termini di seguito riportati avranno il seguente significato:

Contributo: indica il contributo di cui al successivo art. 4;

Convenzione: indica il presente contratto che disciplina le obbligazioni delle Parti in relazione alla concessione del Contributo;

Cronoprogramma: indica il programma cronologico di avanzamento dei lavori, comprensivo dei tempi previsti per l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie al completamento del Progetto, di cui all'Allegato 1 alla presente Convenzione;

Piano Economico Finanziario: indica il documento Allegato 2, con l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario, costituente parte integrante della Proposta di progetto di investimento;

Progettazione di dettaglio: indica il documento contenente i piani di attività relativi agli interventi previsti nel Progetto di investimento

(cronogramma, localizzazione e modalità di attivazione);

Progetto: indica il Progetto di investimento presentato dal Beneficiario nella procedura di concessione cui in premesse;

Responsabile del Procedimento: indica il soggetto responsabile del procedimento amministrativo, nominato dal Concedente, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

SAL: indica lo Stato di Avanzamento dei Lavori;

Ultimazione: indica la data di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'intervento di cui al Progetto presentato dal Beneficiario.

Articolo 2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

2.1. La presente Convenzione regola le obbligazioni delle Parti in relazione alla concessione al Beneficiario del contributo finanziario pubblico per la realizzazione dell'infrastruttura per la banda ultralarga nella Comunità montana della Valle Sabbia di cui al Progetto di investimento.

Il Beneficiario si obbliga alla realizzazione del Progetto di investimento presentato nel procedimento di concessione del contributo e approvato dal Concedente.

L'intervento sarà realizzato nei Comuni indicati nel Progetto di investimento ed in conformità all'Allegato B del Bando.

Articolo 3. DURATA DELLA CONVENZIONE

3.1. La Convenzione ha durata dalla data della sua conclusione sino al termine del periodo di monitoraggio per l'applicazione dell'eventuale recupero della sovracompensazione (claw-back), ferma restando la permanenza degli obblighi di durata di cui alla presente Convenzione.

Articolo 4. CONTRIBUTO

4.1. Il contributo finanziario totale massimo erogabile da parte del Concedente è di € 0,00, pari al __ % delle spese ammissibili.

Le spese ammissibili al contributo sono quelle di cui al Bando.

Articolo 5. TEMPI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO

5.1. Gli interventi previsti nel Progetto dovranno essere realizzati dal Beneficiario nel termine massimo di __ mesi decorrenti dalla sottoscrizione

della presente Convenzione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2016 e in ogni caso secondo i tempi specificati nel Cronoprogramma di cui al Progetto. Sono fatti salvi i ritardi dovuti a impossibilità sopravvenuta non imputabile al Beneficiario.

5.2. Entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla sottoscrizione della Convenzione, il Beneficiario dovrà fornire la Progettazione di dettaglio contenente i piani di attività relativo agli interventi previsti nel Progetto. Con cadenza trimestrale, tali piani di attività potranno essere oggetto di modifiche o variazioni concordate tra le Parti.

5.3. Il Beneficiario è tenuto a comunicare al Concedente per iscritto con cadenza semestrale lo stato di avanzamento dei lavori relativi all'intervento nonché l'avvenuta attivazione dei servizi per consentire la relativa verifica tecnico-amministrativa, in conformità al Bando e al Progetto.

5.4. In fase di progettazione e/o realizzazione dei lavori il Concedente si riserva la facoltà di autorizzare il Beneficiario, mediante comunicazione scritta e previa motivata richiesta da parte di quest'ultimo, ad effettuare modifiche o variazioni al Cronoprogramma e/o ai piani di attività. Il Concedente autorizzerà tali modifiche o variazioni ove sussistano comprovate circostanze non imputabili al Beneficiario, sopravvenute e imprevedibili, quali quelle derivanti da problematiche del territorio (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: orografia del territorio, mancato rilascio di autorizzazioni/permessi da parte di enti pubblici o da privati) oppure in favore dell'utilizzo di tecnologie innovative rese disponibili nel frattempo, senza che ne risentano in alcun modo, se non in termini migliorativi, la copertura e le prestazioni della rete realizzata.

5.5. In caso di variazioni al Progetto, il Beneficiario dovrà richiedere, attraverso preventiva comunicazione scritta, l'autorizzazione al Responsabile del procedimento. Non saranno in ogni caso ammesse varianti che:

- i) necessitino di un incremento dell'importo approvato con la determina di concessione del contributo;
- ii) pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente Convenzione, al Bando o al Progetto.

5.7. Nei casi di modifica o variazione di cui al presente articolo: i) qualora si determinino variazioni in aumento della spesa, le stesse non potranno dare luogo ad un aumento del finanziamento concesso; ii) qualora si determinino variazioni in diminuzione della spesa, le stesse daranno luogo ad una diminuzione del finanziamento concesso e, qualora lo stesso sia già stato erogato, comporteranno l'obbligo di restituzione al Concedente da parte del Beneficiario o di reimpiego per il miglioramento del Progetto.

5.8. In tutte le ipotesi in cui si verifichino variazioni in diminuzione della spesa per gli interventi, le Parti in sede di SAL di cui al successivo art. 6 potranno concordare un ampliamento del progetto. In tal caso, per gli eventuali nuovi interventi concordati non si applicheranno le penali previste per ritardata ultimazione dei lavori.

5.9. In qualsiasi momento potranno essere effettuati controlli, mediante ispezione o sopralluogo, da parte di funzionari pubblici (comunitari e/o nazionali) volti ad accertare la regolarità della realizzazione dell'intervento.

Articolo 6. MODALITA' DI EROGAZIONE

6.1. Il Concedente erogherà al Beneficiario il contributo finanziario con le modalità indicate di seguito.

1° SAL

Entro 60 giorni dal raggiungimento del 30% delle spese complessive previste dal Progetto e previa presentazione della Progettazione di dettaglio entro 60 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, il Beneficiario dovrà presentare la domanda di erogazione del 20% del contributo complessivo. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti descrittivi dello stato di avanzamento del Progetto e tutta la documentazione probatoria della spesa relativa. L'erogazione avverrà previo esito positivo della verifica tecnico-amministrativa di cui al successivo art. 7.

2° SAL

Entro 60 giorni dal raggiungimento del 50% delle spese complessive previste dal Progetto, il Beneficiario dovrà presentare la domanda di erogazione di un ulteriore 20% del contributo complessivo. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti descrittivi dello stato di avanzamento del Progetto e tutta

la documentazione probatoria della spesa relativa. L'erogazione avverrà previo esito positivo della verifica tecnico-amministrativa di cui al successivo art. 7.

3° SAL

Entro 60 giorni dal raggiungimento del 70% delle spese complessive previste dal Progetto, il Beneficiario dovrà presentare la domanda di erogazione di un ulteriore 20% del contributo complessivo. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti descrittivi dello stato di avanzamento del Progetto e tutta la documentazione probatoria della spesa relativa. L'erogazione avverrà previo esito positivo della verifica tecnico-amministrativa di cui al successivo art. 7.

4° SAL

Entro 60 giorni dal raggiungimento del 90% delle spese complessive previste dal Progetto, il Beneficiario dovrà presentare la domanda di erogazione di un ulteriore 20% del contributo complessivo. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti descrittivi dello stato di avanzamento del Progetto e tutta la documentazione probatoria della spesa relativa. L'erogazione avverrà previo esito positivo della verifica tecnico-amministrativa di cui al successivo art. 7.

SAL FINALE

Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione degli interventi previsti nel Progetto, il Beneficiario dovrà presentare la Comunicazione di fine lavori unitamente alla domanda di erogazione di un ulteriore 15% del contributo complessivo. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti descrittivi dello stato finale del Progetto e tutta la documentazione probatoria della spesa relativa. L'erogazione avverrà previo esito positivo della verifica tecnico-amministrativa di cui al successivo art. 7 .

Dalla data del verbale di positiva verifica tecnico-amministrativa finale decorre il periodo di monitoraggio della durata di 120 mesi. In caso di

attivazione scaglionata della rete, relativamente alla singola porzione di rete attivata, il termine iniziale del periodo di monitoraggio decorrerà dalla data della prima messa a disposizione agli operatori della infrastruttura così come risultante sul “Sistema di Gestione delle Attività Wholesale”.

SALDO

L'erogazione del saldo avverrà in seguito alla chiusura dell'intervento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico presso la Comunità montana della Valle Sabbia.

6.2. Saranno riconosciute esclusivamente le spese effettivamente sostenute dal Beneficiario e di cui sia stato dimostrato il pagamento.

Il Concedente si riserva, in ogni caso, di verificare la congruità delle spese sostenute e di riconoscere a contributo solo gli importi che siano allineati con i prezzi di mercato per quella determinata tipologia di spesa.

6.3. Il Beneficiario è in ogni caso tenuto a predisporre e rendere disponibili i documenti descrittivi dello stato di avanzamento del Progetto e tutta la documentazione probatoria della spesa relativa, per la durata di dieci (10) anni dalla data di pagamento del saldo.

Articolo 7. VERIFICA TECNICO-AMMINISTRATIVA

7.1. Le attività di verifica si svolgeranno in corso d'opera e a seguito dell'ultimazione degli interventi previsti nel Progetto, esse saranno finalizzate all'esame:

- i) della conformità a quanto indicato nel Bando e nel Progetto delle infrastrutture realizzate e dei servizi di accesso wholesale alle medesime infrastrutture;
- ii) della copertura dell'infrastruttura presso i Comuni oggetto dell'intervento scelti dal Concedente per misurare l'operatività della rete;
- iii) della conformità dei progetti e dei relativi lavori con gli impegni definiti nel regime di aiuto e alle condizioni previste dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“**AGCom**”);
- iv) della rispondenza della documentazione probatoria della spesa a quanto stabilito nel Bando, nella presente Convenzione e in particolare agli

obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 8.

7.2. Dette verifiche saranno svolte da soggetti interni e/o esterni al Concedente scelti da quest'ultimo e il calendario delle prove di verifica sarà predisposto a cura del Responsabile del procedimento e comunicato tempestivamente al Beneficiario.

7.3. Le Parti concorderanno giorno, ora e luogo fissati per lo svolgimento delle verifiche. Di tali verifiche verrà redatto specifico verbale firmato dagli incaricati alla verifica e controfirmato dagli incaricati del Beneficiario per presa visione.

7.4. Nel caso di esito non positivo delle verifiche, sarà possibile:

- i) firmare una verifica “con riserva”, poiché, seppure non perfettamente aderente alle prescrizioni contrattuali, quanto posto ad esame può, entro il tempo massimo di 60 (sessanta) giorni, essere reso conforme alle prescrizioni fissate. In tal caso la verifica sarà rinviata a data da fissare, non superiore comunque a 60 (sessanta) giorni dalla prima verifica;
- ii) dichiarare una verifica “parzialmente positiva” a causa di sostanziali violazioni delle prescrizioni della Convenzione e/o dei requisiti tecnici indicati nel Bando. In tal caso in sede di saldo sarà detratto parte del contributo riferito pro quota a dette attività.

Articolo 8. OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE

8.1. Rendicontazione delle spese. Il Beneficiario dovrà rendicontare tutte le spese sostenute in conformità alle disposizioni della normativa nazionale e regionale di riferimento. In particolare il Beneficiario dovrà attenersi alle linee guida sulla rendicontazione approvate dal Concedente..

8.2. Rendicontazione delle condizioni economiche e finanziarie. Il Beneficiario dovrà, inoltre, dare atto dell'avveramento delle condizioni economiche e finanziarie previste nel business plan, evidenziandone e motivandone eventuali scostamenti, sia positivi sia negativi. A tali fini il Beneficiario sarà tenuto a inviare la relativa documentazione al Concedente entro i seguenti termini:

- i) entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ciascun semestre la cui decorrenza **partirà dal xx 2014**, dovrà presentare la rendicontazione

degli investimenti, costi e ricavi;

- ii) entro 60 (sessanta) giorni dalla data finale del periodo di monitoraggio (120 mesi dalla data di positiva verifica tecnico-amministrativa finale, o dalla data di pubblicazione sul Sistema di Gestione Wholesale dell'ultima infrastruttura messa a disposizione degli operatori) dovrà presentare la rendicontazione finale di tutti gli economics di progetto (Investimenti - Costi operativi/Ricavi) per l'intero periodo.

8.3. Il Beneficiario deve predisporre un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto e per tutte le attività svolte riguardanti la rete sovvenzionata al fine di evidenziare chiaramente i costi e i ricavi provenienti dallo sfruttamento dell'infrastruttura sovvenzionata, rendicontati secondo le modalità previste nelle Linee Guida alla Rendicontazione delle Spese.

8.4. Il Beneficiario deve predisporre e tenere a disposizione i documenti descrittivi dello stato di avanzamento del Progetto e tutta la documentazione probatoria della spesa relativa per la durata di 10 (dieci) anni dalla data di pagamento del saldo.

8.5. Il Beneficiario si obbliga a consentire in qualsiasi momento controlli, mediante ispezione o sopralluoghi, da parte di funzionari pubblici (comunitari e/o nazionali) volti ad accertare la regolarità della realizzazione dell'intervento.

Articolo 9. MONITORAGGIO

9.1. Il Concedente effettuerà il monitoraggio dell'avanzamento del programma attraverso il Sistema di **Gestione** predisposto dal Beneficiario secondo quanto previsto della Proposta di progetto di investimento riservandosi, altresì, di ottenere supporto dal Beneficiario:

- i) nell'individuare modalità e format di rendicontazione dell'attività svolta;
- ii) per la raccolta dei dati necessari al calcolo ed alla verifica ai fini del recupero del contributo;
- iii) nell'individuare modalità e format di comunicazione dei livelli di

servizio, conformemente a quanto dichiarato dallo stesso nel Progetto.

9.2. Il Sistema di **Gestione** previsto nella Proposta di progetto di investimento dovrà essere oggetto di validazione da parte del Concedente a seguito di verifica della sua corretta e completa funzionalità, nonché del suo regolare esercizio e gestione, conformemente a quanto dichiarato dal Beneficiario nel Progetto.

9.3. Le attività di monitoraggio riguarderanno le verifiche tecniche ed amministrativo-contabili di seguito indicate:

- i) verifica tecnica degli interventi,
- ii) verifica del rispetto dei vincoli tecnici fissati;
- iii) certificazione degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL);
- iv) rendicontazione di tutti gli economics di progetto (Investimenti - Costi operativi/Ricavi) per l'intero periodo.

9.4. Il Beneficiario dovrà tenere a disposizione, a far data dalla stipula della Convenzione, le evidenze contabili dalle quali risultino distintamente i costi e i ricavi derivanti dalla realizzazione del progetto, nonché i relativi parametri di imputazione. Il Beneficiario dovrà altresì rendere disponibili tutti gli accordi wholesale stipulati con altri operatori al fine di consentire la verifica dell'andamento del mercato dell'accesso all'ingrosso nelle aree territoriali oggetto dell'intervento.

Articolo 10. RECUPERO DEL CONTRIBUTO

10.1. Qualora in sede di rendicontazione finale il Concedente riscontrasse che il Beneficiario ha realizzato un saldo ricavi/costi superiore a quanto inizialmente previsto nel business plan del Progetto, il Beneficiario sarà tenuto a restituire al Concedente, entro e non oltre 60 giorni dalla contestazione scritta, la quota di contributo corrispondente all'eccedenza del suddetto saldo (come meglio specificato al successivo punto 10.2), oppure a reinvestire la stessa in altre infrastrutture da concordare con il Concedente alle medesime condizioni di cui alla presente Convenzione.

10.2. Il recupero sarà pari alla differenza tra l'ammontare del contributo erogato e l'ammontare del contributo necessario a riportare il valore attuale netto effettivo (a consuntivo) del Progetto al valore attuale netto inizialmente

stimato nel business plan. Ai soli fini della determinazione del recupero si assume un tasso di attualizzazione pari al 10% (dieci per cento).

10.3. Qualora in sede di rendicontazione finale il Concedente riscontrasse che il Beneficiario ha realizzato un saldo ricavi/costi inferiore a quanto inizialmente previsto nel business plan del Progetto nulla sarà dovuto al Beneficiario stesso.

10.4. Il Concedente potrà richiedere al Beneficiario di utilizzare la sovracompensazione per gli scopi di seguito indicati (ferma restando la facoltà per il Beneficiario di non accogliere la richiesta e optare per la restituzione della sovracompensazione):

- i) estensione del servizio a banda ultralarga nei territori eventualmente ancora in digital divide;
- ii) miglioramento della qualità del servizio nelle aree interessate dall'intervento.

Articolo 11. OBBLIGAZIONI DEL BENEFICIARIO

11.1. Con la presente Convenzione il Beneficiario si obbliga a:

- i) offrire servizi di accesso wholesale alle infrastrutture a tutti gli operatori interessati – ed in particolare il diritto di utilizzo, laddove fattibile, di cavidotti (minitubi) di adeguata dimensione (conformi alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente e della salute pubblica) nonché della fibra ottica spenta – secondo quanto previsto dalla regolamentazione vigente emanata dall'AGCom. L'accesso wholesale a tutte le infrastrutture oggetto di contributo pubblico dovrà essere garantito per tutta la vita utile delle stesse; le condizioni economiche di accesso wholesale, ai cavidotti e alle altre risorse di rete, dovranno rispettare anch'esse la regolamentazione nazionale vigente indipendentemente dal potere di mercato;
- ii) fornire cartografie georeferenziate e dati tecnici relativi ai cavidotti utilizzati, siano essi in affitto o di nuova posa;
- iii) fornire al Concedente le clausole contrattuali relative alle cessioni di

- diritti d'accesso alle componenti dell'infrastruttura passiva;
- iv) fornire accesso alle infrastrutture a tutte le utenze potenziali presentate nel Progetto di investimento che ne facciano richiesta nei tempi e nelle modalità previste dal Bando e dai suoi allegati;
 - v) rispettare le Linee Guida per la Rendicontazione delle Spese emesse dal Concedente;
 - vi) mantenere la proprietà della rete per almeno sette anni a decorrere dalla data di positiva verifica tecnico-amministrativa finale;
 - vii) garantire il raggiungimento dei servizi alle utenze pubbliche senza oneri per la durata di 7 anni, decorrenti dalla realizzazione dell'infrastruttura.
 - viii) contribuire al finanziamento del Progetto di investimento per un importo percentuale pari ad almeno il __% (__/__ per cento) delle spese totali ammissibili;
 - ix) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
 - x) impegnarsi a non cumulare il contributo concesso con altre agevolazioni ottenute per le medesime spese;
 - xi) predisporre un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto e per tutte le attività svolte riguardanti la rete sovvenzionata al fine di evidenziare chiaramente i costi e i ricavi provenienti dallo sfruttamento dell'infrastruttura sovvenzionata;
 - xii) rispettare la normativa vigente relativa ai siti "natura 2000" nel caso in cui l'intervento ricada in tali aree;
 - xiii) rispettare nell'affidamento dei lavori la disciplina del D. Lgs. n. 163/2006 in quanto applicabile;
 - xiv) rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii;
 - xv) rispettare tutte le condizioni migliorative rispetto ai requisiti minimi fissati dal Bando dichiarate nella proposta tecnica.

11.2. Il Concedente vigilerà, unitamente alle altre autorità competenti, sulle condizioni di accesso all'infrastruttura realizzata affinché siano rispettati i principi di ragionevolezza, imparzialità e trasparenza.

11.3. Il Beneficiario dovrà inoltre:

- i) nella realizzazione e nella gestione dell'infrastruttura impiegare tecnologie rispondenti ai vincoli normativi attualmente in vigore;
- ii) realizzare un'infrastruttura di rete scalabile che possa essere estesa ad altri Comuni e/o ad altre porzioni di territorio e/o ad altre tipologie di utenti;
- iii) nel progettare la propria soluzione architettuale tener conto dell'esistenza di reti già presenti sul territorio al fine di integrare ove possibile le stesse all'interno del progetto presentato;
- iv) offrire servizi di accesso wholesale alle infrastrutture ad altri operatori, laddove fattibile, nei termini ed alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'AGCom (Mercato 4) e secondo gli obblighi di trasparenza e di non discriminazione.

11.4. Il Beneficiario è inoltre sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;

11.5. Il Beneficiario è altresì tenuto ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto della Convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili e dagli accordi integrativi territoriali;

11.6. Il Beneficiario si dovrà attenere alla normativa europea e nazionale in materia di comunicazioni elettroniche e conformare i propri prodotti alle specifiche norme vigenti in materia.

11.7. Il Concedente si riserva, in caso di modifica della disciplina applicabile, ove necessario, di impartire al Beneficiario ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Articolo 12. RESPONSABILI DELLA ESECUZIONE

12.1. Il Responsabile del procedimento, _____, avrà il compito di:

- i) sovrintendere alle attività di vigilanza e verifica della piena e corretta esecuzione degli obblighi assunti dal Beneficiario, ivi inclusa l'approvazione delle variazioni o modifiche di cui all'articolo 5;
- ii) effettuare il monitoraggio degli interventi previsti nel Piano.

12.2. Il Beneficiario nomina il sig. _____ quale Referente della presente Convenzione, dotato dei necessari poteri, cui spetterà il compito di fungere da interfaccia unica del Responsabile del procedimento nello svolgimento delle attività di esecuzione della Convenzione. Il Beneficiario nomina altresì il sig. _____ quale Referente tecnico che presiederà alla realizzazione tecnica del progetto, fermo restando il ruolo del Referente della Convenzione di cui sopra.

Articolo 13. CAUZIONE DEFINITIVA

13.1. A garanzia del corretto adempimento degli obblighi assunti con la Convenzione, il Beneficiario ha prestato una garanzia per la corretta esecuzione dell'intervento nella misura del **15% (quindici per cento)** del finanziamento accordato, della durata di 6 (sei) anni dalla data della stipula della Convenzione così come indicato nella premessa g).

13.2. La garanzia verrà progressivamente svincolata come segue:

- i) nel limite del 60% (sessanta per cento) dell'iniziale importo garantito, a seguito della positiva verifica tecnico- amministrativa finale;
- ii) per il rimanente 40% (quaranta per cento) dell'iniziale importo garantito, al termine di sei anni decorrenti dalla data di stipula della presente Convenzione. Lo svincolo avverrà previa presentazione da parte del Beneficiario di una nuova fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari al **5% cinque per cento)** del contributo concesso e che contenga tutte le clausole previste per la cauzione originaria, a garanzia dell'obbligo di restituzione della sovracompensazione (claw-back) e degli ulteriori obblighi di durata previsti dalla Convenzione. Tale nuova garanzia dovrà essere mantenuta per tutta la durata residua del periodo di monitoraggio e sarà svincolata al termine di tale periodo previo accertamento

dell'adempimento degli obblighi suddetti da parte del Beneficiario.

Articolo 14. REVOCA DEL CONTRIBUTO - PENALI

14.1. Il contributo potrà essere revocato, in tutto o in parte, nei seguenti casi:

- i) gravi inadempimenti agli obblighi previsti dalla Convenzione;
- ii) grave ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori;
- iii) mancato rispetto dei termini a conformare entro 15 (quindici) giorni le proprie attività alle prescrizioni fornite dal Responsabile del procedimento, nel caso in cui la verifica del rispetto del Piano di Attività dia esito negativo;
- iv) non conformità nel contenuto e nei risultati degli interventi realizzati al Progetto di investimento;
- v) mancato scioglimento delle riserve riscontrato in fase di chiusura delle verifiche tecnico-amministrative;
- vi) inadeguato supporto documentale alla rendicontazione;
- vii) mancata alimentazione dei flussi informativi verso il Concedente.

14.2. La revoca totale sarà inoltre disposta in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi minimi contenuti nel Bando e nei suoi allegati.

14.3. La revoca parziale riguarderà la quota di contributo proporzionale alla misura del mancato raggiungimento degli obiettivi progettuali valorizzata in base alla ponderazione dei criteri di valutazione indicata nel Bando.

14.4. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D. Lgs. 31-3-1998 n. 123, nei casi di restituzione del contributo in conseguenza di revoca disposta per azioni o fatti addebitati al Beneficiario, anche in misura parziale, lo stesso sarà obbligato a versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali.

14.5. In sede di saldo sarà applicata, in termini di minore contributo, la seguente penale qualora venga riscontrato, in sede di verifica tecnico-amministrativa finale, il mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori: il minore contributo sarà pari **ad € 500,00** da corrispondere al Concedente per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data di Ultimazione lavori. La proroga dei termini potrà essere concessa, da parte del Responsabile

del procedimento, solo su motivata richiesta pervenuta almeno 15 (quindici) giorni prima della data di scadenza prevista.

Sarà altresì applicata la seguente penale in caso di mancato rispetto, sino al termine del periodo di monitoraggio, dei tempi di fornitura del servizio di accesso wholesale alle infrastrutture indicati nella Proposta: _____.

Articolo 15. DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE

15.1. La presente Convenzione non può essere ceduta. Le cessioni di azienda e di rami di azienda, nonché gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'impresa non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti dell'amministrazione stessa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal Bando; resta fermo che - nel caso di cessione di azienda o ramo di azienda ovvero di scissione che comprendano anche la presente Convenzione e/o la relativa infrastruttura di rete - saranno ritenuti contestualmente trasferiti al nuovo soggetto anche i requisiti di capacità tecnico-economica ad esse connessi.

15.2. Nei 60 (sessanta) giorni successivi, l'amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità della Convenzione qualora, in relazione alle comunicazioni di cui al comma precedente, non risultino sussistere i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando in capo al soggetto subentrante.

Articolo 16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

16.1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le Parti si obbligano ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali vengano a conoscenza durante l'esecuzione delle rispettive attività, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare si impegnano a:

- i) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione con divieto di qualsiasi altra

diversa utilizzazione; nominare per iscritto gli incaricati del trattamento fornendo loro le necessarie istruzioni;

- ii) adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003;
- iii) adottare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003 analiticamente specificate nell'allegato B al decreto stesso, denominato «Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza».

Articolo 17. RISERVATEZZA

17.1. Ai fini della presente Convenzione, le Parti convengono che con l'espressione "Informazioni Riservate" si dovranno intendere tutte le informazioni e i dati di qualsiasi natura, anche se non specificatamente qualificate come "riservati" relativi al Progetto nonché ogni altra informazione contenuta in qualsivoglia supporto e in qualunque modo trasmessa o comunicata al Concedente proveniente dal Beneficiario o acquisita nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione.

17.2. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si considerano Informazioni Riservate tutte le informazioni, i dati, i documenti, le notizie, i disegni, i progetti, le mappe infrastrutturali, i modelli, Le descrizioni, le strategie, i parametri, gli schemi, le proiezioni relative al Progetto, nonché tutte le informazioni espressamente qualificate dall'impresa come riservate.

17.3. Il Concedente si impegna a considerare strettamente confidenziali le Informazioni Riservate e, pertanto, a non divulgarle e comunque a non renderle note a terzi, salvo preventiva autorizzazione scritta del Beneficiario.

17.4. Il Concedente riceverà, conserverà, gestirà e proteggerà le Informazioni Riservate, utilizzando misure di sicurezza e di segretezza adeguate alle Informazioni stesse messe a sua disposizione e, comunque, adottando misure non inferiori a quelle dallo stesso utilizzate per le

informazioni riservate di sua proprietà.

17.5. Le informazioni Riservate potranno essere divulgate esclusivamente al personale del Concedente coinvolto nelle attività oggetto della presente Convenzione. Il Concedente si impegna affinché il relativo personale tratti le Informazioni Riservate come strettamente confidenziali secondo i termini e le condizioni previste dal presente articolo.

17.6. L'obbligo di riservatezza ha la durata della presente Convenzione e quindi dalla data della sua conclusione sino al termine del periodo di monitoraggio per l'applicazione dell'eventuale recupero della sovracompensazione e dispiega effetti anche nei confronti delle Informazioni Riservate scambiate tra le Parti in relazione al Progetto prima di detta data. Tale obbligo dovrà essere osservato anche per i due anni successivi alla cessazione di efficacia per qualsiasi motivo della presente Convenzione.

Articolo 18. TRACCIABILITÀ

18.1. Il Beneficiario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

18.2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

18.3. Il Beneficiario si impegna a dare immediata comunicazione al Concedente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 19. FORO COMPETENTE

19.1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva l'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 20. MODALITÀ DI CONCLUSIONE – IMPOSTA DI REGISTRO

20.1. La presente Convenzione sarà conclusa per scambio di corrispondenza mediante utilizzo della posta elettronica certificata. A tal fine il Concedente invierà a mezzo di posta elettronica certificata la proposta di conclusione della Convenzione sottoscritta con firma digitale e il Beneficiario, dopo aver ricevuto la proposta, invierà a sua volta a mezzo di posta elettronica certificata, l'accettazione della proposta sottoscritta con firma digitale. La Convenzione si intenderà conclusa alla data della ricezione da parte del Concedente dell'accettazione conforme alla proposta.

20.2. Qualora si verificasse un “caso d'uso” e la presente Convenzione dovesse essere, per qualsiasi motivo, assoggettata ad imposta di registro il relativo onere sarà ad esclusivo carico del Beneficiario.”